

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 11-3150

Prestazioni aggiuntive del personale del Comparto, ruolo sanitario D.L. 402/2001 e s.m.i., D.L. 14.8.2020 n. 104 conv. in L. 126/2020 e L. 30.12.2020 n.178. CCNL Comparto 21.5.2018 art. 6, c 1, lett. d) Recepimento Verbale di confronto 9.3.2021 con OO.SS. Comparto. Approvazione indirizzi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1, le Aziende ed Enti del SSN possono, previa autorizzazione della Regione, richiedere agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica, sussistendo i presupposti e le condizioni indicati nello stesso articolo, prestazioni aggiuntive in regime libero professionale finalizzate in via prioritaria a garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

Il CCNL del Comparto 21 maggio 2018, relativo al periodo 2016-2018, all'articolo 6, comma 1, lett. d) ha previsto che possono essere oggetto di confronto regionale con le organizzazioni sindacali le *“linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale”*, senza individuare i profili del personale che può effettuare tali prestazioni.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020 n. 126, all'articolo 29, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, prevede di poter ricorrere, tra l'altro, *“alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d), del CCNL del personale del comparto sanità”* in funzione del recupero dei ricoveri ospedalieri e per l'effettuazione di prestazioni di accertamenti diagnostici con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi, onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione”, con ripristino dal 1 gennaio 2021 dei valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso Decreto.

L'art.1, comma 464 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come modificato dall'art. 20, comma 2, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possano ricorrere all'acquisto di prestazioni aggiuntive di medici, infermieri e assistenti sanitari, con remunerazione oraria pari a 80 euro, con riguardo ai medici, e 50 euro, con riguardo agli infermieri e assistenti sanitari. I predetti valori si applicano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività vaccinali, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

Considerate le succitate disposizioni nazionali in combinato disposto tra loro, si deve ritenere superato il limite, contenuto all'articolo 1, comma 3 del D.L. 402/2001, di applicabilità dell'istituto delle prestazioni aggiuntive esclusivamente a infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, potendosene estendere l'applicazione, a tutte le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni assistenziali, in considerazione dell'attuale fase emergenziale, in cui è prioritario assicurare tutte le prestazioni assistenziali connesse all'emergenza epidemiologica e continuare, altresì, a garantire l'attività ordinaria, nel caso in cui non vi siano le condizioni per il celere reclutamento di personale a tempo indeterminato

o determinato o per l'applicazione di altri istituti contrattuali, in particolare quello del lavoro straordinario.

Attesa la necessità del coinvolgimento delle OO.SS in ordine alle tematiche succitate, ai sensi delle disposizioni di cui al C.C.N.L Comparto Sanità 21.05.2018, art. 6 "Confronto regionale", comma 1, lett. d).

Considerato che:

in data 9.03.2021, si è raggiunta l'intesa tra la Regione Piemonte e le Organizzazioni sindacali del Comparto e si è sottoscritto il verbale di confronto, ai sensi del succitato art. 6 comma 1, lett. d), C.C.N.L Comparto Sanità 21.05.2018, recante "Criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex Legge n. 251/2000" di cui all'allegato, sub A) al presente provvedimento quale sua parte integrante.

Ritenuto opportuno recepire il suddetto verbale di confronto e conseguentemente impartire in materia di prestazioni aggiuntive i seguenti indirizzi alle ASR.

Le ASR possono fare ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, su base volontaria, con riferimento a tutte le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni assistenziali, in considerazione dell'attuale fase emergenziale e fino al suo perdurare, nel caso in cui non vi siano le condizioni per il celere reclutamento di personale a tempo indeterminato o determinato o per l'applicazione di altri istituti contrattuali, in particolare quello del lavoro straordinario.

Ferme le tariffe di cui all'art. 29 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020 n. 126 all'articolo 29, e all'art.1, comma 464 della legge 30 dicembre 2020, n.178 s.m.i, per il personale dei profili del ruolo sanitario impegnato nelle attività ivi individuate, per le attività ulteriori, sia correlate all'emergenza che connesse alla gestione dell'attività ordinaria, le ASR riconoscono al personale del ruolo sanitario un compenso orario pari almeno a 30 euro. A livello aziendale potranno essere definite, previo confronto sindacale, opportune maggiorazioni nel caso in cui si rendesse necessario effettuare tali prestazioni aggiuntive in orario notturno e/o festivo.

Il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, nonché del budget assegnato annualmente, con provvedimento regionale, per ogni Azienda Sanitaria Regionale, comunque rientrante nei tetti di spesa del personale onnicomprensivi definiti per ciascuna di esse con le DD.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e n. 27-8855 del 29/4/2019 ed i successivi provvedimenti regionali in materia di tetti di spesa.

L'attività di supporto correlata alla effettuazione delle prestazioni aggiuntive, svolta dagli operatori socio sanitari e dal personale tecnico e amministrativo del comparto, sarà gestita a livello aziendale, nell'ambito della contrattazione decentrata, mediante quote premiali aggiuntive da commisurare all'impegno profuso ovvero mediante il ricorso ad altri strumenti retributivi contrattuali.

Ciò premesso;

ritenuto necessario prevedere per l'anno 2021 il budget massimo regionale destinato a prestazioni aggiuntive del personale del comparto, ruolo sanitario, pari a euro 4.000.000,00, al lordo degli oneri, secondo gli importi definiti per ciascuna ASR, nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto il suddetto budget rientra nei tetti di spesa del personale onnicomprensivi, definiti per ciascuna ASR con le DD.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e n. 27-8855 del 29/4/2019 e i successivi provvedimenti regionali in materia di tetti di spesa;

visto il D.L. 12.11.2001, n. 402, convertito nella L. 8.1.2002;

visto il D.L. 14.8. 2020, n. 104, convertito nella L. 13.10. 2020 n. 126;

vista la L. 3.12.20200 , n.178, come modificato con D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

visto il CCNL Comparto Sanità 21.5.2018, art. 6.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di recepire il verbale di confronto siglato, in data 9.3.2021, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del CCNL 21.5.2018, con OO.SS. Comparto Sanità recante "Criteri per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex Legge n. 251/2000", come riportato nell' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di fornire alle AA.SS.RR., nelle materie oggetto del suddetto verbale di confronto, le disposizioni di indirizzo, come specificate in premessa;
- di stabilire per l'anno 2021 il budget massimo regionale destinato a prestazioni aggiuntive del personale del comparto, ruolo sanitario, pari a euro 4.000.000,00, al lordo degli oneri, secondo gli importi definiti per ciascuna ASR, nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto il suddetto budget rientra nei tetti di spesa del personale onnicomprensivi, definiti per ciascuna ASR con le DD.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e n. 27-8855 del 29/4/2019 e successivi provvedimenti regionali in materia di tetti di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

In data 9 marzo 2021 ha avuto luogo a Torino, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli di assistenza, Edilizia sanitaria, l'incontro tra l'Amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.

L'Assessore alla Sanità,
Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria

Dott. Luigi Genesio Icardi

firmato in originale

Il Direttore Regionale
Sanità e Welfare

Dott. Fabio Aimar

firmato in originale

Il Dirigente ad interim
Settore Sistemi Organizzativi e
Risorse Umane SSR

Dott. ssa Isabella Silvia Martinetto

firmato in originale

Per le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità:

FP CGIL

Massimo Esposto firmato in originale
Alfio Arcidiaconao firmato in originale

CISL FP

Alessandro Bertaina firmato in originale
Mauro Olocco firmato in originale

UIL FPL

Roberto Scassa firmato in originale
Antonio Di Capua firmato in originale
Antonio Pilla firmato in originale

Daniele Baldinu firmato in originale
Alberto Accordi

FSI

Giuseppa Maria Pace firmato in originale
Salvatore Orifici firmato in originale

NURSING UP

Claudio Delli Carri firmato in originale
Angelo Scalici firmato in originale
Roberto Aleo firmato in originale

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Verbale di Confronto.

VERBALE DI CONFRONTO

TRA LA REGIONE PIEMONTE E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DEL COMPARTO SANITA'

Criteria per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale delle professioni sanitarie ex Legge n. 251/2000.

PREMESSA

L'articolo 1 del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1, prevedeva la possibilità da parte delle aziende ed enti del SSN di richiedere agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica, sussistendo i presupposti e le condizioni indicati nello stesso articolo, prestazioni aggiuntive in regime libero professionale finalizzate in via prioritaria a garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

Il CCNL del Comparto del 21 maggio 2018, relativo al periodo 2016-2018, all'articolo 6, comma 1, lett. d) ha previsto che possono essere oggetto di confronto regionale con le organizzazioni sindacali le *"linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale"*, senza individuare i profili del personale che può effettuare tali prestazioni.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020 n. 126 all'articolo 29, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, prevedeva di poter ricorrere, tra l'altro, *"alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d), del CCNL del personale del comparto sanità"* in funzione del recupero dei ricoveri ospedalieri e per l'effettuazione di prestazioni di accertamenti diagnostici con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi, omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico

dell'Amministrazione", e ripristino dal 1° gennaio 2021 dei valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

L'art.1, comma 464 della legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede altresì che, qualora il numero dei professionisti sanitari non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, previo accertamento con decreto direttoriale del Ministero della salute della relativa necessità di utilizzo, possono ricorrere all'acquisto di prestazioni aggiuntive nei confronti di medici, infermieri e assistenti sanitari remunerate a 80 euro all'ora (per i medici) e a 50 euro all'ora (per gli infermieri e gli assistenti sanitari). Anche in questa ipotesi viene precisato che i predetti valori operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività vaccinali, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

Il riferimento all'articolo 6, comma 1, lett. d), del CCNL 2016-2018 e la previsione di incremento della tariffa oraria spettante al personale interessato in specifiche attività, con ripristino dei valori tariffari vigenti dal 1° gennaio 2021 o per le attività "ordinarie", confermano l'esistenza dell'istituto dell'acquisto di prestazioni non solo in relazione alle fattispecie disciplinate dall'articolo 29 del D.L. 104/2020 o dall'art.1, comma 464 della legge 178/2020, ma anche al di fuori delle stesse e fanno ritenere superato il limite, già contenuto all'articolo 1, comma 3 del D.L. 402/2001, dei soggetti già ammessi a svolgere le relative attività, e cioè gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica.

Con il presente verbale le parti condividono la necessità di utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per assicurare l'erogazione delle prestazioni assistenziali (legate all'assistenza COVID e non COVID) ivi compreso quello dell'acquisto di prestazioni.

Le parti convengono i seguenti indirizzi da impartire alle aziende ed enti del SSR.

PRESUPPOSTI, DESTINATARI E TARIFFE RELATIVI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI

Le parti, nel considerare assolutamente prioritario assicurare tutte le prestazioni assistenziali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, nel contempo, continuare a garantire l'attività ordinaria nei confronti dell'utenza, convengono che laddove risulti oggettivamente impossibile per le aziende effettuare, nei tempi imposti dall'emergenza, assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato e non sia altresì possibile ricorrere ad altri istituti contrattuali, queste possano, su base volontaria, richiedere alle professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000 di effettuare prestazioni aggiuntive.

Restano ferme le tariffe di 50 euro orarie stabilite dalle citate disposizioni legislative, che devono considerarsi limitate al personale dei profili del ruolo sanitario impegnato nelle attività ivi individuate.

Le parti convengono che per le attività diverse, sia correlate all'emergenza che connesse all'attività ordinaria, sia riconosciuto al personale del ruolo sanitario un compenso orario almeno pari a 30 euro. In particolare, a livello aziendale potranno essere definite, previo confronto sindacale, opportune maggiorazioni nel caso in cui si rendesse necessario effettuare tali prestazioni aggiuntive in orario notturno e/o festivo.

Il ricorso a tale strumento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, nonché del budget assegnato annualmente con apposita DGR per ogni Azienda Sanitaria Regionale, comunque rientrante nei tetti di spesa del personale onnicomprensivi definiti per ciascuna Azienda con le DGR n. 40-7703 del 12/10/2018 e n. 27-8855 del 29/4/2019.

Le parti convengono che quanto stabilito nel presente verbale di confronto abbia efficacia a partire dall'anno 2021.

Al termine dell'anno 2021 le parti si riconvocheranno per concordare ulteriori linee di indirizzo per la disciplina dell'istituto, ai sensi all'articolo 6, comma 1, lett. d), del CCNL del 21 maggio 2018.

Per quanto attiene all'attività di supporto - correlata alle prestazioni aggiuntive di cui sopra - svolta dagli operatori socio sanitari e dal restante personale tecnico e amministrativo del comparto, si dà atto che la medesima potrà essere gestita a livello aziendale, nell'ambito della contrattazione decentrata, mediante quote premiali aggiuntive da commisurare all'impegno profuso ovvero mediante il ricorso ad altri strumenti retributivi contrattuali.

ALL. B

Azienda Sanitaria	Budget prestazioni aggiuntive anno 2021
203 - TO3	€ 234.532,98
204 - TO4	€ 245.524,25
205 - TO5	€ 145.368,21
206 - VC	€ 230.227,11
207 - BI	€ 100.760,45
208 - NO	€ 99.804,17
209 - VCO	€ 114.567,99
210 - CN1	€ 233.449,88
211 - CN2	€ 139.083,41
212 - AT	€ 208.344,77
213 - AL	€ 258.729,57
301 - ASL CITTA' DI TORINO	€ 318.481,14
904 - AZIENDA OSP. UNIV. S.LUIGI	€ 106.530,33
905 - AZIENDA OSP. UNIV. MAGGIORE DELLA CARITA'	€ 309.118,08
906 - AZIENDA OSP. S.CROCE E CARLE	€ 140.209,00
907 - AZIENDA OSP. S.ANTONIO BIAGIO/ARRIGO	€ 232.969,57
908 - AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	€ 123.479,22
909 - AZIENDA OSP. UNIV. CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	€ 758.819,86
Totale	€ 4.000.000,00